

1) A modifica delle Condizioni Generali l'assicurazione vale per gli infortuni che gli alunni ed il personale docente e non docente possono subire durante le lezioni od in qualsiasi altro momento della loro permanenza nell'ambito della Scuola, o mentre compiono il tragitto per recarsi a scuole distaccate e viceversa, durante il tragitto casa scuola e viceversa (per il tempo necessario), e comunque in occasione d'ogni attività scolastica prevista dal programma di studi ovvero dai Decreti Delegati, quali: Visite aziendali, settimane bianche, tornei di calcio ed attività sportive promosse dalla Scuola, comprese le esercitazioni interne ed esterne degli alunni, "stages" invernali ed estivi promossi dagli OO.CC..

Per gli infortuni accaduti durante il tragitto casa scuola e viceversa, resta convenuto che la garanzia è operante esclusivamente quando nel fatto causativo dell'infortunio non sia ravvisabile una responsabilità totale e/o parziale, da parte di persona/ente diverso dall'assicurato; fatta eccezione nel caso in cui il responsabile non sia coperto da polizza assicurativa.

Somme assicurate:

- a) 62.000.= Euro per il caso MORTE;
- b) fino a 186.000.= Euro per il caso INVALIDITA' PERMANENTE, secondo i seguenti criteri:

1° 849.= Euro ciascun punto d'invalidità accertata, tenuto conto di quanto al successivo capo 4°, e fino al 25° punto;

2° 1.647.= Euro per ciascun punto d'Invalidità accertata dal 26° al 50°

3° 2.472.= Euro per ciascun punto d'Invalidità accertata dal 51° in poi;

4° non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al TRE PER CENTO della totale.

Se l'Invalidità Permanente supera il TRE PER CENTO della totale ma non il VENTI PER CENTO, sarà corrisposto il risarcimento solo per la parte eccedente il TRE PER CENTO.

Se invece l'Invalidità Permanente supera il VENTI PER CENTO della totale sarà corrisposto il risarcimento integrale

5° non si terrà conto della lettera b) del capo Caso Invalidità Permanente.

- c) Spese Sanitarie (ticket esclusi): fino a Euro 5.000.=, comprese le protesi applicate in seguito all'infortunio d'alterazione di "visus"<sup>1~</sup> conseguente all'evento garantito. Per spese sanitarie s'intendono tutte le spese rese necessarie dall'infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni e tutte le altre cure mediche indispensabili, escluse le protesi (salvo le spese per l'acquisto d'apparecchi protesici applicati durante l'intervento). Sono comprese le spese dentarie rese necessarie dall'infortunio, con esclusione delle protesi dentarie, la liquidazione avverrà previa deduzione di Euro 300.=. Sono compresi altresì i ticket con esclusione dei primi 30 EURO
- d) Indennità di ricovero pari a Euro 25.= giornaliera, fino ad un massimo di 180 giorni per evento. La diaria da ricovero è pagata anche se all'assicurato è applicato un mezzo di contenzione inamovibile; fino alla sua rimozione, per un periodo massimo di gg.30.
- e) Menomazioni estetiche - Per le persone fino a 50 anni d'età, se l'infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o sfregi permanenti, la Compagnia rimborsa le spese documentate e sostenute per l'intervento chirurgico - riparatore, fino ad un massimo di Euro 6.200.=.
- f) Acquisto di lenti Euro 300.= per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da danno oculare che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio e sempre che la relativa spesa sia sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio stesso, con esclusione dei soggetti già portatori di lenti.
- 2) La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità previste dalle Condizioni di Polizza entro cinque giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente ne abbia avuto notizia.
- 3) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli alunni; per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme con ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.  
I nominativi del personale docente e non docente assicurato sono indicati nell'elenco allegato.
- 4) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti, con l'intesa che, in caso di sinistro, la Compagnia terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall'infortunio.



- 5) Nel caso in cui il presente contratto fosse stipulato in aggiunta ad altra polizza già in corso, a deroga di quanto stabilito al punto n. 3 delle Condizioni Particolari, si possono assicurare gli alunni nominativamente purché il loro numero non sia inferiore al 70% del totale.
- 6) Agli effetti dell'assicurazione prestata con la presente polizza, si prende e si dà atto che nel capitolo "Altre Garanzie (sempre operanti)" si intendono abrogate le garanzie nn.1,2,3,5,6,7,8,9,10.
- 7) A titolo di massima chiarezza contrattuale si prende e si dà atto che, con riferimento al rischio "in itinere", e indennizzabile l'infortunio occorso al singolo Assicurato in qualità sia di conducente sia di passeggero di veicoli a motore, sempre che la guida non avvenga in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di psicofarmaci e a patto che il conducente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, e a condizione che il trasporto sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
- 8) Premio lordo per anno o frazione d'anno, per alunno è pattuito in Euro 6,66.=